SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 985-A)

Procedura urgentissima di cui all'articolo 56, quarto comma, del Regolamento - Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1977

Aumento del contributo annuo dello Stato
a favore del Consiglio italiano del Movimento europeo

Comunicato alla Presidenza il 12 gennaio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

14 dicembre 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nel comunicare di non opporsi all'ulteriore *iter* del provvedimento richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla opportunità di considerare il contenuto del provvedimento stesso in riferimento allo svolgimento della ormai prossima consultazione elettorale europea.

Sembra utile infatti che venga, anche in questo caso, valutata adeguatamente l'incidenza di pubblici finanziamenti in riferimento al principio di eguaglianza dei cittadini.

MANCINO

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

20 dicembre 1977

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato di lire 50 milioni autorizzato con legge 22 maggio 1970, n. 374, a favore del Consiglio italiano del Movimento europeo è elevato a lire 350 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1977.

Art. 2.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

A modifica e integrazione di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 22 maggio 1970, n. 374, la relazione ivi prevista, da presentarsi al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ogni anno, verrà corredata dal bilancio consuntivo e da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni, provvederà a trasmettere al Parlamento tali documenti con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Consiglio italiano del movimento europeo.

Il versamento del contributo di cui all'articolo precedente, afferente all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti anzidetti, verrà effettuato dopo la trasmissione al Parlamento dei documenti stessi.

Art. 3.

Identico.